

REGIE PATENTI

COLLE QUALI

S. M. permette lo stabilimento delle Guardie del fuoco
nelle Città e Comuni nel modo e forma determinati
dalle infra espresse disposizioni.

La data del 27 aprile 1827.



TORINO, NELLA STAMPERIA REALE.

CARLO FELICE

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA,
DI CIPRO, E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE,

ECC. ECC. ECC.

Essendosi per isperienza riconosciuto che l'uso delle trombe per l'estinguimento del fuoco in occorrenza d'incendii, si rende tanto maggiormente efficace, quanto è più pronto e bene ordinato il servizio cui sono chiamati a prestare coloro ai quali ne viene affidato il maneggio, siamo venuti nella determinazione di dare a quest'opo alcuni provvedimenti sia per assicurare il vantaggio d'una così utile istituzione, conciliandone l'esistenza con quelle altre avvertenze che consiglia il pubblico bene, sia per accrescerne sempre più la consistenza ed il pregio in vantaggio de' nostri amatissimi Sudditi;

Quindi è, che per le presenti, di nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo stabilito ed ordinato, come stabiliamo, ed ordiniamo ciò che segue.

Nelle Città e Comuni che possono comportare o richiedere la permanente tenuta di trombe pel caso di incendi, verranno queste provviste a diligenza delle Amministrazioni locali, ed a spese del Pubblico.

2.º

La conservazione delle trombe, degli utensili ed effetti che le medesime esigono, è posta sotto la cura, e la vigilanza speciale del Sindaco.

Dovrà egli per conseguenza promuovere le opportune deliberazioni del Consiglio onde provvedere ad un simile oggetto, come altresì per assicurarne in ogni tempo il pronto e regolare servizio.

3.º

Gli artigiani ed operai che per la specie dell' arte ch' esercitano, sono più atti al maneggio delle trombe, non potranno ricusarne il servizio, al quale dovranno di tempo in tempo applicarsi onde acquistare la necessaria esperienza.

Qualora le circostanze particolari d'alcuna delle dette Città e Comuni persuadessero della convenienza di ridurre in corpo ordinato gli operai e gli artigiani addetti al servizio delle trombe, potrà aver luogo tale ordinamento, mediante l'espressa nostra permissione.

Quanto spetta alla forma ed alla disciplina de' Corpi delle guardie del fuoco in tutto ciò che non tocca propriamente al servizio delle trombe, sarà di esclusiva ispezione della nostra Segreteria di Guerra e Marina; ogni altro oggetto relativo al servizio medesimo dipenderà dalla Segreteria nostra di Stato per gli affari interni, la quale, dopo di aver presi coll'altra gli opportuni concerti, dovrà all'occorrenza promuovere la permissione di cui fa cenno l'articolo precedente.

Li Corpi delle suddette guardie che sono già fin d'ora su piedi, potranno continuare a sussistere, purchè nel termine di mesi due dalla data della promulgazione delle presenti, siasi per essi adempiuto al prescritto degli articoli 4. e 5.

Le Comunalì Amministrazioni stabiliranno negli
 annui bilanci le somme necessarie alla conser-
 vazione delle trombe, e loro utensili ed effetti,
 e quelle da retribuirsi a coloro fra gli appli-
 cati al servizio delle medesime, che ne' casi di
 incendio, si saranno in singolar modo distinti.

Mandiamo ad ognuno cui spetti di osservare,
 e far osservare le presenti, ed alle copie stam-
 pate nella Stamperia Reale, prestarsi la stessa
 fede, che al proprio originale: che tale è
 nostra mente.

Date in Genova il ventisette del mese di aprile,
 l'anno del Signore mille ottocento ventiquattro,
 e del Regno nostro il quarto.

CARLO FELICE.

V. FALLETTI P. pel P. P. Regg.

V. BRIGNOLE.

V. CONTR.

RADICATI.